

VADEMECUM SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. n. 642/1972
- DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

DISPOSIZIONI DA APPLICARE ALLE ISTANZE PRESENTATE ASSOCIAZIONI:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo solo i seguenti soggetti:

- **ONLUS** (in virtù del disposto dell'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/1972).
Bisogna verificarne l'iscrizione all'ANAGRAFE DELLE ONLUS su sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>
Avendo preventivamente individuato la sede legale sulla base della partita IVA del richiedente.
- **FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE senza fine di lucro riconosciuti dal CONI** (in virtù del disposto dell'art. 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972).
Bisogna verificare che siano iscritte al REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE sul sito del CONI al seguente link: <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>
- **ENTI DEL TERZO SETTORE** (in virtù del disposto dell'art. 82, comma 5 del D.L.gs. 117/2017)
Bisognerà verificarne l'iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE gestito su base regionale.
In attesa dell'istituzione del REGISTRO bisogna riferirsi alle singole tipologie di enti che già possono legittimamente richiedere l'esenzione anche in regime di applicazione transitoria del Codice del Terzo settore (v.d. risposta Agenzia Entrate in Telefisco 2018):
 1. Organizzazione di Volontariato (ODV)
 2. Associazioni di promozione sociale (APS)Per la verifica bisogna riferirsi agli elenchi speciali istituiti su base regionale avendo ovviamente cura di individuare preventivamente la sede legale del richiedente sulla base della partita IVA.
Per le associazioni con sede in TOSCANA utilizzare il seguente link:
<https://www.regione.toscana.it/terzosettore/i-registri-regionali>

SI PRECISA CHE IN LINEA GENERALE (salvo non rientrino nelle sopra indicate categorie) **LE PRO LOCO NON SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

DISPOSIZIONI DA APPLICARE ALLE INIZIATIVE POLITICHE (cfr. art. 1 della Tabella allegata al DPR 642/1972 e la risoluzione 56/E/2018 l'Agenzia delle entrate):

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo le richieste di **occupazione di suolo pubblico** (e le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali) se sussistono le seguenti condizioni:

1. Hanno quale scopo la **raccolta firme**
2. La raccolta firme è **finalizzata**:
 - a) alla sottoscrizione di **petizioni** alle **Camere**, al **Parlamento europeo**, ai **consigli regionali** e ai **consigli degli enti locali**.
 - b) alla presentazione di **proposte di legge di iniziativa popolare** alle **Camere**, alla **Commissione europea**, ai **consigli regionali** e delle **province autonome** e ai consigli degli **enti locali**.
 - c) alla richiesta dei **referendum** previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti di regioni, province autonome ed enti locali.
 - d) all'esercizio dei **diritti di voto** nell'ambito di una **consultazione elettorale** per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. "periodo elettorale".

Al contrario, l'esenzione **non trova applicazione** in ordine alle richieste di occupazione di suolo pubblico (e ai relativi atti di autorizzazione) presentate per la realizzazione di iniziative **diverse** da quelle attinenti all'esercizio dei diritti elettorali (come sopra specificate). Tali richieste, infatti, scontano l'**imposta di bollo** fin dall'origine (16 euro).

Inoltre, sottolinea l'Agenzia, l'esenzione **non si applica** nei confronti delle iniziative finalizzate alla "**mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo**" (vedi anche risoluzione 89/E/2009), fatto salvo il caso in cui la stessa venga realizzata nel corso del "**periodo elettorale**". In tale ipotesi, peraltro, l'esenzione dall'imposta di bollo opera anche nei riguardi delle istanze di occupazione di suolo pubblico (e dei relativi provvedimenti autorizzatori) presentate (e rilasciati) **prima** dell'inizio del "**periodo elettorale**", ma destinate ad avere effetto **nel corso** dello stesso.